



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Salerno

**AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO
AVVISO SPESE DI GIUSTIZIA
AVVISO DI DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI**
- Artt. 369, 369 *bis*, 415 *bis*, 268 c.p.p. – 168 DPR 115/2008

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Valleverdina Cassaniello, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno;
letti gli atti del procedimento penale in epigrafe iscritto al registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, co 1° c.p.p. nei confronti di:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv.to Alessandra PINTO, del foro di Castrovillari, alla Contrada Ralla;
Difeso *di fiducia* dall'avv.to **Alessandra PINTO**, del foro di Castrovillari, alla Contrada Ralla.

INDAGATO

- 1) **del reato p. e p. dall'art. 595, commi 2 e 3 c.p.** per avere offeso la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito www.avvocatopinto.it sul detto sito ovvero sulla sezione "casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo, viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell' ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, **come persona informata sui fatti, in ordine ai testuali passaggi :**
*“ non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;
Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;
Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;
Non sono mai stato quell' avvocato che usufruiva della scorta presso l' Isola Margarita e Caracas (Venezuela);
Non sono L' avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chigago anni trenta “.*

In Cosenza, in epoca anteriore e prossima al 14 febbraio 2017.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti **fonti di prova**:

- denuncia del dott. Pietro CARACCIOLO datato 14.02.2017;
- Nota 76/17/SPG/AC datata 05.05.2017 della Polizia di Stato –Sez. di PG c/o Procura Salerno;
- Opposizione alla richiesta di archiviazione datata 03.12.2017;
- Nota 76/17/SPG Dir datata 23.07.2018 della Polizia di Stato –Sez. di PG c/o Procura Salerno.

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini, come sopra compiutamente generalizzata,

- che **le indagini preliminari sono concluse**;
- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata e disponibile per la consultazione, anche in forma digitale, unitamente al proprio di ufficio/fiducia, presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno al corso Garibaldi, 4° piano nell'Ufficio Copie art.415 bis e ufficio TIAP;
- ha facoltà di prenderne visione e estrarne copia;
- che ha facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagini, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposte ad interrogatorio;
- che se chiede di voler rendere dichiarazioni spontanee o di essere sottoposta ad interrogatorio, questo P.M. delega fin d'ora, con il presente atto, a raccogliere le dichiarazioni o ad espletare l'interrogatorio ai sensi degli artt. 375 e 415-bis c.p.p., sui fatti per i quali si procede gli **Ufficiali di P.G. della sezione di PG della Polizia di Stato alla Sede con facoltà di sub delega** nel giorno e ora che saranno dagli stessi fissati; pertanto, qualora vogliano avvalersi di tali ultime facoltà sono pregate di comunicarlo, per iscritto o presentandosi personalmente, alla stessa P.G. delegata, la quale poi avrà cura di comunicare, con formale invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., il giorno, l'ora e il luogo stabilito per l'espletamento dell'atto istruttorio;
- che, scaduto il predetto termine di venti giorni, comunque il presente procedimento penale proseguirà con i provvedimenti che questa A.G. riterrà di dover adottare, anche se non si saranno avvalse di alcuna delle facoltà sopra indicate;
- che nel corso delle dichiarazioni o dell'interrogatorio saranno assistite dal difensore di fiducia previamente nominato o, in mancanza di nomina di fiducia, dal difensore di ufficio sopraindicato, nominato d'ufficio anche a questo fine, e nel caso di assenza di quest'ultimo, da un difensore di ufficio prontamente reperibile e nominato dalla stessa PG delegata all'esecuzione dell'atto ai sensi e con le formalità di cui all'art. 97, co 4°, c.p.p.;

AVVERTE

la persona sottoposta alle indagini che il presente atto vale anche quale **informazione di garanzia** ex art. 369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di **nominare un difensore di fiducia** nella forme di legge, nonché a **dichiarare od eleggere domicilio** per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.p., con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

Si informa, inoltre, l'indagato, ai sensi e per gli effetti dell'art.369, comma 1-bis, c.p.p., come introdotto dal D. Lgs. n°101/2014, che, secondo quanto previsto dall'art.335, comma 3, c.p.p., qualora egli stesso - od il suo difensore - ne faccia richiesta, ha diritto a ricevere la comunicazione delle iscrizioni esistenti nel registro delle notizie di reato custodito presso questo Ufficio (notizia di reato e nome della persona alla quale il reato è attribuito), nonché degli eventuali successivi aggiornamenti d'iscrizione, come previsto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 335 c.p.p, ad esclusione dei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.;

INFORMA

ai sensi dell'art. 369 - *bis* c.p.p., la persona sottoposta alle indagini, come sopra compiutamente generalizzata,

- a) che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria ed è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo penale;
- b) che, in qualità di persona sottoposta alle indagini, oltre a quanto sopra già indicato, hanno le seguenti facoltà e diritti: interrogare o far interrogare dinanzi al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di mezzi di prova a sua difesa, essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana ai sensi dell'art. 111 Cost., non rispondere ad alcuna domanda in caso di interrogatorio ai sensi dell'art. 64, co 2° lett. b) c.p.p. (se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone), presentare memorie o richieste scritte ai sensi dell'art. 121 c.p.p., chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi e con le formalità di cui agli artt. 392 e ss. c.p.p., nominare investigatori privati autorizzati ai sensi della L. n. 397/2000 e consulenti tecnici; nonché tutte le altre facoltà e diritti di legge che il proprio difensore provvederà ad indicare all'occorrenza;
- c) che ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p. e che, in mancanza di nomina di fiducia, sarà, comunque, assistita dal difensore di ufficio;
- d) che vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere all'ammissione al gratuito patrocinio, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata nei loro confronti;
- e) qualora non conosca la lingua italiana, ha diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali secondo quanto previsto dall'art. 143 C.p.p., come novellato dal D. Lgs. n°32/2014. In particolare:
 1. Ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha, altresì, diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento;
 2. L'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna;
 3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'indagato di conoscere le accuse a suo carico, può essere

disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza;

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano;
 5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare;
 6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai superiori punti nn. 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti C.p.p.. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.
Inoltre, ai sensi dell'art.104, comma 4-bis, C.p.p., come introdotto dal D. Lgs. n°32/2014, l'indagato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi 1-2-3-4 del medesimo articolo 104 C.p.p.. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II del Codice di Procedura penale (articoli 143 e seguenti).
- f) le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato sono le seguenti: 1) presentazione al Giudice delle Indagini Preliminari di istanza per l'ammissione di patrocinio a spese dello Stato, con allegata documentazione, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 e succ. mod. ed integr.; 2) reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24, elevabile di 1.032,913 euro per ognuno dei familiari eventualmente conviventi, se anche essi titolari di reddito(in particolare, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.115/2002, ed a seguito dell'aggiornamento dei limiti di reddito contenuti nel D.M. Giustizia del 1° aprile 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n°169 del 23.07.2014), “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore *ad €.11.369,24* [...] Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante”. Inoltre, ai sensi dell'art.92 D.P.R. n.115/2002, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di €.1.032,00 per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato stesso);
- g) l'indagato ha tutte le facoltà ed i diritti riconosciutigli dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione e dal Codice di Procedura Penale della Repubblica Italiana che, con il presente atto, integralmente si richiamano.

AVVISA

L'indagato che, ai sensi della normativa introdotta dagli artt. 3-4-5-6 L. 28/4/2014 n°67, ove ne ricorrano i presupposti, ha la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi e per gli effetti degli articoli 168-bis, 168-ter, 168-quater del codice penale (come introdotti dall'articolo 3 della Legge 28 aprile 2014, n°67) e che l'esito positivo della prova estingue il reato, con avvertimento che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta e che essa non si applica nei casi previsti dagli articoli 102,103,104,105 e 108 del codice penale; la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata con le procedure e per gli effetti previsti dal Titolo V-bis del Libro VI del Codice di Procedura penale (articoli 464-bis, 464-ter e seguenti c.p.p.) e dall'articolo

141-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

AVVISA

L'indagato che il presente atto vale anche quale AVVISO DELLE SPESE sostenute nel procedimento e che pertanto, gli stessi, entro 20 giorni dalla notifica del presente avviso, possono proporre all'Autorità competente eventuale opposizione con le modalità di cui all'art. 170 del DPR n. 115/2002 (*Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il Pubblico Ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al Presidente dell'Ufficio Giudiziario competente*).

DELEGA

per la notifica del presente atto **al solo indagato ed al difensore di fiducia eventualmente nominato** dallo stesso in sede di notifica, gli **Ufficiali di P.G. della sezione di PG della Polizia di Stato alla Sede con facoltà su sub delega**, i quali provvederanno a raccogliere direttamente (eventualmente dagli organi di PG delegati) e a trasmettere tutti i verbali di avvenuta notifica, allorché saranno completi e perfetti e allorché sarà decorso il termine dei venti giorni dalla notifica medesima ovvero quello maggiore necessario nel caso in cui gli indagati o qualcuno di loro avranno chiesto di essere interrogati. Solo ad attività completa e perfetta (ivi inclusa l'assunzione degli interrogatori eventualmente richiesti), dovranno, dunque, essere qui rimessi tutti gli atti ad essa relativi.

Manda alla Segreteria in sede per gli adempimenti di competenza e per la notifica del presente avviso al difensore di ufficio.

Salerno, li 06 - 09 - 18

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)

